

Tax credit acqua potabile

di [Cinzia De Stefanis](#)

Publicato il 25 Febbraio 2023

I soggetti che intendono avvalersi del credito d'imposta devono **comunicare all'Agenzia delle Entrate, dal 1° febbraio al 28 febbraio 2023**, l'ammontare delle **spese agevolabili** sostenute nell'anno precedente.

Tax credit acqua potabile: legislazione di riferimento

Ricordiamo che l'articolo 1, commi da 1087 a 1089, della [Legge 30.12.2020, n. 178](#) ha previsto, allo scopo di razionalizzare l'uso dell'acqua e ridurre il consumo di contenitori di plastica, un credito d'imposta nella misura del 50% delle spese sostenute tra il 1.01.2021 e il 31.12.2023 per l'acquisto e l'installazione di sistemi di filtraggio, mineralizzazione, raffreddamento e/o addizione di anidride carbonica alimentare finalizzati al miglioramento qualitativo delle acque per il consumo umano erogate da acquedotti.



Soggetti beneficiari

Il credito d'imposta è riconosciuto alle **persone fisiche**, nonché ai **soggetti esercenti attività d'impresa, arti e professioni** fino a un **ammontare complessivo delle spese non superiore**, per le **persone fisiche non esercenti attività economica**, a **€ 1.000 per ciascuna unità immobiliare** e, per gli **altri soggetti**, a **€ 5.000 per ciascun immobile adibito all'attività commerciale o istituzionale**.

L'Agenzia delle Entrate stabilirà la percentuale spettante per le spese sostenute nel 2022 a seguito delle domande validamente presentate, in funzione delle risorse disponibili.

Ambito soggettivo

Il credito d'imposta spetta con riferimento alle **spese sostenute dal 1.01.2021 al 31.12.2023** per l'**acquisto e per l'installazione di sistemi di filtraggio, mineralizzazione, raffreddamento e addizione di anidride carbonica alimentare E290**, per il **miglioramento qualitativo delle acque** destinate al consumo umano erogate da acquedotti.

Requisiti

Per beneficiare dei bonus acqua potabile sono richiesti i seguenti requisiti:

- per i **beneficiari diversi da quelli esercenti attività d'impresa in contabilità ordinaria**, il credito d'imposta spetta a condizione che le **spese siano sostenute con versamento bancario o postale** ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall'art. 23 D. Lgs. 9.07.1997, n. 241;
- l'importo delle spese sostenute deve essere **documentato tramite fattura elettronica o documento commerciale** in cui è riportato il codice fiscale del soggetto richiedente il credito;
- per i soggetti non tenuti ad emettere fattura elettronica, si considera valida anche l'emissione di una **fattura o di un documento commerciale nel quale deve essere riportato il codice fiscale** del soggetto richiedente il credito.

Attenzione! Per le spese sostenute prima del 16.06.2021, ai fini del riconoscimento del credito d'imposta:

- *sono fatti salvi i comportamenti tenuti dal contribuente con riferimento ai pagamenti effettuati con mezzi diversi da quelli indicati;*
- *è possibile integrare la fattura o il documento commerciale attestante la spesa annotando sui predetti documenti il codice fiscale del soggetto richiedente il credito.*

Comunicazione Agenzia delle Entrate

Dal 1.02 al 28.02 dell'anno successivo a quello di sostenimento delle spese agevolabili, i soggetti aventi i requisiti previsti dalla legge per accedere al credito d'imposta comunicano all'Agenzia delle Entrate l'ammontare delle spese ammissibili sostenute nell'anno precedente.

Con provvedimento 16.06.2021 l'Agenzia delle Entrate ha approvato il **modello di Comunicazione**.

L'accesso alla piattaforma può avvenire tramite:

- SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale);
- CIE (Carta di Identità Elettronica); .. CNS (Carta Nazionale dei Servizi);
- Credenziali (Fisconline / Entrate).

Per conoscere il valore effettivo delle somme spettanti è necessario attendere la percentuale stabilita dall'Agenzia delle Entrate sulla base degli importi richiesti e delle risorse a disposizione

La Comunicazione è inviata esclusivamente con modalità telematiche, direttamente dal contribuente oppure avvalendosi di un intermediario abilitato, mediante:

- il servizio web disponibile nell'area riservata del sito Internet dell'Agenzia delle Entrate;
- i canali telematici dell'Agenzia delle Entrate, nel rispetto dei requisiti tecnici.

A seguito della presentazione della Comunicazione è rilasciata una ricevuta che ne attesta la presa in carico, ovvero lo scarto, con l'indicazione delle relative motivazioni.

La ricevuta è messa a disposizione del soggetto che ha trasmesso la Comunicazione, nell'area riservata del sito Internet dell'Agenzia delle Entrate.

Attenzione! Nello stesso periodo è possibile:

- *inviare una nuova Comunicazione, che sostituisce integralmente quella precedentemente trasmessa. L'ultima Comunicazione validamente trasmessa sostituisce tutte quelle precedentemente inviate;*
- *presentare la rinuncia al credito d'imposta indicato nella precedente comunicazione.*

I documenti

La **documentazione per richiedere il bonus deve essere conservata per 10 anni**. Parliamo della fattura di acquisto elettronica o documento commerciale e delle quietanze di pagamento.

Il pagamento deve avvenire con modalità tracciabili. Vanno conservati anche i documenti catastali dell'immobile sul quale è stato installato l'apparecchio.

Utilizzo

Il credito d'imposta è **utilizzato dai beneficiari, fino all'importo massimo fruibile**:

- dalle persone fisiche non esercenti attività d'impresa o di lavoro autonomo, nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento delle spese agevolabili e in quelle successive fino a quando non se ne conclude l'utilizzo ovvero in compensazione;
- dai soggetti beneficiari diversi da quelli di cui al punto precedente, esclusivamente in compensazione.

Ai fini dell'**utilizzo in compensazione** del credito d'imposta:

- il modello F24 è presentato esclusivamente tramite i servizi telematici resi disponibili dall'Agenzia delle Entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento;
- è possibile dal giorno successivo alla pubblicazione del provvedimento che stabilirà la percentuale applicabile;
- si utilizza il codice tributo 6975;
- nel caso in cui l'importo del credito utilizzato in compensazione risulti superiore all'ammontare massimo, anche tenendo conto di precedenti fruizioni, il relativo modello F24 è scartato. Lo scarto è comunicato al soggetto che ha trasmesso il modello F24 tramite apposita ricevuta consultabile mediante i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate; non si applica il limite di compensazione di cui all'art. 34 L. 23.12.2000, n. 388.

NdR: Potrebbe interessarti anche...

[Bonus acqua potabile: al via le domande per le spese 2022](#)

[Bonus acqua potabile: il trattamento contabile e fiscale](#)

A cura di Cinzia De Stefanis

Sabato 25 febbraio 2022